



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005641 - 01/06/2010 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, **31 MAG 2010**

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di GENOVA
Via Fieschi 8/11
16121 Genova

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 89/2010 – Tariffa – compenso spettante al collegio sindacale per l'attività di revisione legale ex art. 2409 bis cod. civ.

Facendo seguito al quesito posto in data 12 marzo 2010, con il quale si chiedono chiarimenti in merito all'applicabilità della maggiorazione di cui all'art. 37, comma 5 della tariffa professionale anche sugli onorari spettanti al presidente del collegio sindacale per l'attività di revisione legale svolta ai sensi dell'art. 2409 bis cod. civ., si osserva quanto segue.

L'art. 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010, prevede, tra l'altro, che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale deve essere determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori e a tale fine i soggetti incaricati della revisione legale devono determinare le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11.

Pertanto a decorrere dal 7 aprile 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2010, i criteri di definizione dei compensi spettanti per la revisione contabile, di cui al citato articolo 10, si renderanno applicabili anche per la definizione dei compensi spettanti al collegio sindacale incaricato della revisione contabile ex art. 2409 bis cod. civ..

Ne consegue che per l'attività di revisione i compensi spettanti al collegio sindacale non potranno più essere determinati applicando le disposizioni di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 37 T.P..

Più correttamente, in linea con le previsioni dell'art. 32 T.P., i compensi per l'attività svolta ex art. 2409 bis cod. civ. dovranno essere determinati in relazione al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico.

Alla luce di quanto esposto, le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti all'Ordine dei Commercialisti di Cuneo nel maggio 2006 si intendono superate.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.